

Corso di specializzazione

# LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

di  
Monica Raciti

Bologna, 15 Maggio 2019

## INDICE

1. Adeguamenti statutari
2. Il RUNTS
3. Iscrizione
4. Verifiche e controlli

## Competenze della Regione a seguito entrata in vigore del D.lgs. 117/2017

- Il titolo IV del D.lgs. 117/2017 disciplina le modalità di funzionamento del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e il ruolo delle Regioni nella tenuta di tale registro
- Ogni regione è chiamata a istituire «l'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale Terzo Settore» e deve provvedere all'istruttoria e all'emanazione dei provvedimenti d'iscrizione e cancellazione degli Enti del Terzo Settore afferenti al proprio territorio di riferimento (art. 45 e 47)
- Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo (art. 92)
- Revisione periodica (triennale) del Registro (art. 51)

## Adeguamenti statutari

## Normativa di riferimento

- D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017, ed in particolare l'articolo 101 comma 2 che disciplina la fase transitoria
- D.Lgs. n. 2015 del 3 agosto 2018, che all'articolo 32 modifica il comma 2 dell'articolo 101 «abroga il termine di 18 mesi e lo sostituisce con entro 24 mesi»
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto: «Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari»
- Circolare regionale PG/2019/254984 del 14 marzo 2019, inviata a tutti i presidenti delle APS e OdV iscritti nei registri regionali (circa 7.500)

# Contenuti delle circolari

(1.4)

A chi si rivolgono le circolari:

- **Soltanto le OdV iscritte nei relativi registri regionali (o delle province autonome), le APS iscritte nel relativo registro nazionale o nei relativi registri regionali (o delle province autonome), nonché le ONLUS iscritte nell'apposita anagrafe unica**
- **OdV, APS ed ONLUS costituite prima dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore, cioè prima del 3 agosto 2017, poiché soltanto a questi enti si applica quell'art. 101, comma 2, che la circolare si sforza di interpretare. In effetti, solo per gli enti costituiti antecedentemente all'entrata in vigore della nuova legislazione si pone un problema di adeguamento degli statuti. Per gli enti costituiti a partire dal 3 agosto 2017, invece, un problema simile non dovrebbe sussistere, in quanto essi erano tenuti a conformarsi *ab origine*, cioè dal momento della loro costituzione, alla nuova disciplina, che era loro immediatamente applicabile, così come già chiarito dalla precedente circolare ministeriale n. 12604 del 29 dicembre 2017**
  - A questo riguardo va fatto presente che la nostra Regione , per venire incontro alla associazioni del nostro territorio, ha adottato la DGR 2153/2017 che ha previsto, in caso di lievi non conformità statutarie, «l'iscrizione con riserva»

## Contenuti delle circolari

(2.4)

Per quanto riguarda il termine finale entro cui l'adeguamento deve realizzarsi (e può attuarsi con le forme e modalità «agevolate» o, come le definisce il Ministero, «semplificate» - di cui all'art. 101, comma 2), esso è il **3 agosto 2019**, dato che l'art. 101, comma 2, nella sua ultima versione (successiva al «correttivo»), lo ha fissato in 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice (cioè il 3 agosto 2017).

Per quanto riguarda forme e modalità dell'adeguamento, la circolare ministeriale sottolinea innanzitutto che se l'ente del terzo settore è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000, allora le sue modifiche statutarie dovranno avere la forma dell'atto pubblico notarile ed essere inoltre approvate dall'autorità pubblica per quanto ci riguarda è la Regione ma l'ufficio presso il Servizio legislativo. Va detto, peraltro, che fino a che non sarà pienamente operativo il RUNTS, l'articolo 22 del D.Lgs117/2017 non verrà applicato.

Infine la circolare, così come la tabella riepilogativa ad essa allegata, si concentra su quali modifiche statutarie possono realizzarsi con delibera di assemblea ordinaria e quali invece richiedono in ogni caso una delibera straordinaria.

# Contenuti delle circolari

(3.4)

Sulla base dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 così come modificato dall'art. 32 del D.Lgs. n. 105/2018, si possono configurare tre diverse tipologie di norme suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

- 1) Norme inderogabili (**procedura semplificata**)
- 2) Norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (si individuano per la formula «Se l'atto costitutivo o lo statuto **non dispongono diversamente**»). Questa tipologia di clausole riguardano prevalentemente l'organizzazione interna dell'Associazione e le competenze che l'Assemblea può delegare al Consiglio direttivo (**procedura semplificata**)
- 3) Norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula «l'atto costitutivo e lo statuto **possono...** », oppure se l'atto costitutivo e lo statuto lo **consentono** (procedura non semplificata)

# Contenuti delle circolari

(4.4)

Si elencano di seguito gli elementi che è **OBBLIGATORIO** adeguare:

1. **Denominazione:** deve essere introdotto nella denominazione l'acronimo APS o OdV (N.B. non vanno inseriti i punti). Non è invece obbligatorio introdurre ETS poiché fino all'entrata in vigore del Registro unico nazionale non è possibile avere questa qualifica e soprattutto, se inserita, va specificata in statuto la clausola di non applicazione
2. **Attività di interesse generale:** le attività di interesse generali elencate nello statuto devono essere individuabili e **chiaramente** riconducibili a quelle elencate nell'art. 5 del Codice (D.Lgs. n.117/2017 così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n.105/2018)
3. **Introduzione attività diverse (art. 6 D.Lgs. n.117/2017):** possiamo avere il verificarsi di due diverse ipotesi: 1) nel caso di previsioni già in essere l'adeguamento è obbligatorio e quindi si va in procedura semplificata; 2) nel caso l'associazione voglia introdurlo in statuto va inserito con modalità deliberativa non semplificata
4. **L'assenza di fini di lucro:** è obbligatorio prevedere negli statuti l'assenza di fini di lucro
5. **Devoluzione del patrimonio:** è obbligatorio introdurre negli statuti la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento
6. **Denominazione sociale ETS:** è obbligatoria solo per gli enti diversi da OdV, APS, Enti filantropici, Imprese Sociali, Cooperative Sociali, Società di Mutuo Soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni. Ovviamente l'acronimo potrà essere utilizzato solo con l'entrata in vigore del RUNTS e di questo ne va dato atto nello statuto. Se qualche OdV o APS lo ha già inserito nello statuto va inserita clausola di non applicazione fino a entrata in vigore dello stesso Registro unico nazionale
7. **E' obbligatoria**, in caso di raggiungimento delle soglie di legge, l'individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi al bilancio sociale (art. 14, comma 1)
8. **E' obbligatorio** prevedere il diritto in capo ai soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali
9. **E' obbligatorio** rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017)

## Invio Statuti adeguati alla Regione

- Per ulteriori chiarimenti sugli adeguamenti statutari si rimanda alla tabella allegata alla circolare.
- Gli statuti adeguati ai sensi della normativa vigente , vanno registrati presso l' Agenzia delle Entrate, presso la quale va fatta anche richiesta di aggiornamento del certificato di attribuzione del codice fiscale in quanto nella denominazione va inserito acronimo **APS** o **OdV**.
- Infine, il verbale, lo statuto adeguato e il codice fiscale aggiornato vanno inviati in Regione tramite il sistema informatico TESEO accedendo al seguente link:

<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseo/>

## Istituzione del RUNTS (tappe)

### Articolo 53: Funzionamento del registro

- Approvazione decreto che definisce la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro
- Le regioni, entro **180 giorni** dalla entrata in vigore del decreto che istituisce il RUNTS, disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del terzo settore. Quindi la Regione ha 6 mesi di tempo per emanare una propria direttiva per disciplinare i procedimenti amministrativi

Periodo  
transitorio:  
Verifiche in  
fase di  
trasmigrazione  
al RUNTS

Art. 54: Trasmigrazione dei registri esistenti

- Comma 2. Gli uffici del Registro unico nazionale del terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro 180 giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione
- L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti agli enti del terzo settore ai sensi del comma 2 entro il termine di 60 giorni comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore
- Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2, gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica

## I registri regionali oggi

- I registri regionali (e provinciali) delle ODV, APS e l'albo delle cooperative sociali sono istituiti e disciplinati dalle rispettive leggi regionali di settore
- Nel 2016, in occasione della legge sul riordino istituzionale, sono state ritirate le deleghe alle province in materia di terzo settore e soppressi i registri provinciali
- Sono stati istituiti i registri regionali e nel 2017 completato il processo di informatizzazione attraverso la piena operatività della piattaforma online TESEO

# OdV e APS Istruttoria per l'iscrizione nei registri regionali

## Normativa di riferimento regionale

- L.R. n.12 del 21 febbraio 2005, concernente norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato
- L.R. n.34 del 9 dicembre 2002, concernente norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale
  - Deliberazione della Giunta regionale n. 1007/2015 concernente modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

Inoltre, le informazioni rese in autocertificazione rispondono alla norma generale:

- DPR n. 445 del 28 dicembre 2000: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»

# Iscrizione nei registri OdV e APS prima del RUNTS

## Procedure attuali

- Le procedure operative per l'iscrizione, l'aggiornamento anagrafico e la cancellazione, con modalità telematica sono definite con atto del Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente (Determinazione n.10714 del 5 luglio 2016)
- Prevedono distintamente:
  - a) L'acquisizione online della documentazione probatoria essenziale
  - b) L'acquisizione delle informazioni necessarie sotto forma di dichiarazione
- Le dichiarazioni del legale rappresentante, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR 445/2000

# Iscrizione nei registri OdV e APS prima del RUNTS

## Procedure attuali

a) Acquisizione online della documentazione probatoria essenziale (copie in formato pdf):

1. L'atto costitutivo e lo statuto
2. Eventuale successiva modificazione statutaria
3. L'atto di attribuzione delle cariche sociali

b) Acquisizione telematica delle informazioni necessarie sotto forma di dichiarazione:

1. Sede legale e recapiti di riferimento, nonché eventuali sedi operative
2. Esatta denominazione
3. Codice Fiscale ed eventuale P. IVA
4. Ambito/i di attività di interesse generale in cui opera l'organizzazione
5. Casella di posta elettronica per ogni successiva comunicazione ufficiale
6. Dati identificativi e anagrafici del presidente in carica e CF
7. Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, con indicazione delle qualifiche e dei relativi CF
8. Informazioni sull'attività svolta dall'organizzazione
9. Dimensione operativa (numero soci, volontari attivi, collaboratori, dipendenti, etc.)
10. Dimensione economica e modalità di redazione del bilancio o rendiconto

c) Copia (formato pdf) del documento di identità del legale rappresentante

Documentazioni  
da depositare in  
attuazione al  
RUNTS

Procedure da  
definire

[art. 48 D.Lgs. 117/2017]

Nel RUNTS devono risultare, per ciascun ente:

- la denominazione
- la forma giuridica
- la sede legale ed eventuali sedi secondarie
- la data di costituzione
- l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS
- il codice fiscale o la partita IVA
- il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4 CTS
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni

**Attualmente nei registri RER:**

- Già presenti da implementare

Documentazioni  
da depositare in  
attuazione al  
RUNTS

Procedure da  
definire

[art. 48 D.Lgs. 117/2017]

Nel RUNTS dovranno essere depositati  
annualmente:

- Bilanci di esercizio, o rendiconti finanziari per cassa, di cui all'art.13 CTS
- Bilancio sociale di cui all'art. 14 CTS
- Rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente

Devono inoltre essere depositate, qualora si  
verifichino:

- Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento

**Attualmente nei registri RER:**

Già presenti

da rilevazioni periodiche

dopo decreti attuativi

# Verifiche e controlli prima del RUNTS

## Normativa di riferimento

- DPR 28.12.2000 n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»
- L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 concernente norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato
- L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 concernente norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale
  - Deliberazione della Giunta regionale n. 1007/2015 concernente modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
- L.R. 12/2014 concernente la cooperazione sociale e l'introduzione della redazione del bilancio sociale obbligatorio per le cooperative sociali iscritte all'albo regionale
  - Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n.2113 concernente modalità di gestione dell'albo regionale per le cooperative sociali

# Verifiche e controlli prima del RUNTS

## Revisioni periodiche

Il procedimento di revisione prevede, secondo la specifica periodicità stabilita dalla norma di riferimento, che tutte le Cooperative sociali/consorzi, le OdV e le ApS, iscritte all'albo o ai registri siano chiamate, entro i termini fissati, a trasmettere le informazioni di carattere amministrativo necessarie a verificare l'effettiva operatività e il permanere dei requisiti di iscrizione.

Sulle dichiarazioni la Regione è tenuta ad esercitare:

- Verifiche di congruità
- Controlli specifici sulle anomalie
- Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni

Esempio:  
ultima  
revisione del  
registro OdV

REVISIONE REGISTRO OdV	
Avvio revisione: 16/10/2017	3.030 organizzazioni coinvolte
Conclusione revisione: 6/8/2018	297 organizzazioni cancellate

CONTROLLI SUCCESSIVI	
Avvio controlli: 27/9/2018	622 organizzazioni coinvolte (511 specifici + 111 a campione)
Conclusione controlli: 4/5/2019	54 organizzazioni cancellate

# Verifiche e Controlli prima del RUNTS

## Ulteriori controlli

Gli uffici regionali possono attivare, con le medesime modalità, controlli sulle Cooperative sociali/consorzi, OdV e ApS iscritte, anche al di fuori del contesto della revisione periodica, quando:

- Sono trasmesse segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni, e/o da altri soggetti istituzionali, riguardanti presunti abusi o irregolarità
- Analoghe segnalazioni sono trasmesse da singoli cittadini che dimostrino legittimo e diretto interesse, purché in forma scritta e non anonima e contenenti dati o informazioni che consentano una oggettiva valutazione della sussistenza dei presupposti per l'attivazione dei controlli specifici
- Ogni qualvolta i soggetti siano destinatarie di contributi pubblici

I controlli NON possono essere attivati qualora:

- Le segnalazioni riguardino questioni non rientranti nella sfera delle competenze regionali
- I fatti contestati siano già stati sanati o riferiti a tempi remoti da non consentire una valutazione attendibile
- Le segnalazioni riguardino fatti non oggettivamente provati

# Disposizioni di attuazione al RUNTS

## Art.51: Revisione periodica del Registro

1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

## Art. 96: Disposizioni di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali.

Grazie per  
l'attenzione

## **Monica Raciti**

Responsabile del Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore

Regione Emilia-Romagna

[monica.raciti@regione.emilia-romagna.it](mailto:monica.raciti@regione.emilia-romagna.it)